

## AVVERTENZA

Quando il *Codice penale e leggi collegate – Commento giurisprudenziale sistematico* era in stampa, per un mero disguido tipografico, non sono stati inseriti gli artt. 600 *quater*.1, 600 *octies* (con i relativi commenti) e la Legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha convertito in legge il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, recante: «*Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*».

Tra le varie materie oggetto della novella normativa figurano anche alcune modifiche alla l. 26 luglio 1975, n. 354 («*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*»), che hanno riguardato, tra gli altri, taluni articoli oggetto di commento nella presente Opera (in particolare, gli artt. 47, 47 *ter*, 51 *bis*, 58 *quinquies*, contenuti nel Titolo I, Capo VI: *Misure alternative alla detenzione e remissione del debito*).

Tutte le novità introdotte dal decreto legge in merito a tali articoli – di cui i commenti rendono puntualmente conto – sono state integralmente recepite nella legge di conversione, con la sola eccezione di quanto previsto all'art. 47, 8° co., che è stato invece oggetto di parziale modifica. Qui di seguito, riportiamo il testo corretto dell'art. 47, 8° co., l. 26 luglio 1975, n. 354, con una breve nota di chiarimento che segnala la portata della modifica intervenuta in sede di conversione.

Allo stesso modo, riportiamo anche il testo dell'art. 54, l. 26 luglio 1975, n. 354, che pur non essendo stato modificato, in senso stretto, dalla recente novella legislativa, è tuttavia destinato a subire un significativo impatto, in sede applicativa, a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 4, d.l. 23 dicembre 2013, dell'istituto della «*Liberazione anticipata speciale*». In particolare, la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10 ha modificato in vari punti il testo normativo originariamente introdotto dal decreto legge, rendendo non più attuali alcune considerazioni formulate, a proposito di tale disposizione, nel paragrafo «*Modifiche legislative*» del commento all'art. 54 *ord. pen.* Anche qui, una sintetica nota di chiarimento illustra al Lettore i tratti salienti della disciplina attualmente vigente.

## 600 *quater*.1 . Pornografia virtuale.

*Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

*Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.*

**SOMMARIO:** I. *Modifiche legislative.* - II. *Legislazione collegata.* - III. *Questioni di diritto intertemporale.* - IV.  *Oggetto materiale del reato.*

### I. Modifiche legislative.

- 1 ■ Articolo **introdotto** dall'art. 4 l. 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet).

### II. Legislazione collegata.

- 1 ■ L'art. 36, 1° co., l. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal 1° co., dell'art. 3, l. 15 luglio 2009, n. 94, prevede un aumento di pena per tutti i delitti non colposi previsti nel titolo XII del c.p., commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale.
- 2 ■ Il reato previsto dall'art. 600 *quater*.1. è stato inserito dall'art. 10 l. 6 febbraio 2006, n. 38, nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti, configurata dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nel quale è stato all'uopo introdotto l'art. 25 *quinquies*, dall'art. 5 l. 11 agosto 2003, n. 228.

### III. Questioni di diritto intertemporale.

- 1 ■ Non sono punibili a norma dell'art. 600 *quater* c.p.

(pornografia virtuale), i **fatti commessi in data antecedente** all'entrata in vigore della l. 6 febbraio 2006, n. 38, in quanto detta fattispecie, introdotta dall'art. 4 della citata legge, nell'attribuire rilievo anche all'ipotesi in cui il materiale pornografico, oggetto dei delitti di cui agli artt. 600 *ter* e 600 *quater* c.p., rappresenti immagini «virtuali», ha **portata innovativa** e non meramente ricognitiva e chiarificatrice di significati già ricompresi in alcuna delle predette fattispecie incriminatrici (sez. III 10/21631).

### IV. Oggetto materiale del reato.

1 ■ [Secondo la *giurisprudenza di merito*] la configurabilità del reato di pornografia virtuale di cui all'art. 600 *quater*.1 c.p. è limitata a quelle tipologie di immagini idonee a **rappresentare realisticamente** atti sessuali intercorrenti tra un minore e un adulto, con esclusione del materiale pedopornografico **non suscettibile di essere confuso con una rappresentazione verosimile in quanto inidoneo a porre in pericolo il bene giuridico tutelato dalla fattispecie** (Trib. Milano, sez. X, 11 novembre 2010: in motivazione è stato precisato che il bene

giuridico protetto dall'art. 600 *quater*. 1 c.p. è quello dello sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale delle persone fisiche minorenni e innanzitutto del minore ivi realmente rappresentato perché la sua immagine – nella specie proprio la fotografia della sua testa – è stata associata a contesti sessuali quali quelli oggetto del presente giudizio. Debbono quindi ritenersi **esclusi** dalla previsione normativa i **disegni** pornografici e dunque anche **cartoni animati** che rappresentano bambini e adolescenti di fantasia: la detenzione di siffatte immagini, ancorché riprovevoli per i loro contenuti contrari alla mo-

rale pubblica, sarebbe al più sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 528 c.p.). [*La lettura della motivazione offre spunti interessanti di riflessione, in quanto i giudici compiono un'accurata analisi delle caratteristiche delle immagini, rilevando che la «connotazione di grave realismo» delle rappresentazioni (atti sessuali tra minore e adulto) è data proprio dall'«elevata qualità grafica» delle immagini stesse, che rende i corpi simili a quelli reali, imprimendo loro «plasticità e movimento» (oltre alla rilevanza dell'apposizione delle teste di soggetti reali alle figure dei minori).*]

## 600 *octies* Impiego di minori nell'accattonaggio.

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

SOMMARIO: I. *Modifiche legislative.* - II. *Legislazione collegata.* - III. *Questioni di diritto intertemporale.* - IV. *Rapporti con la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).*

### I. Modifiche legislative.

- I ■ Articolo **introdotto** dall'art. 3, 19° co., lett. a), l. **15 luglio 2009, n. 94** (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

### II. Legislazione collegata.

- I ■ L'art. 36, 1° co., l. **5 febbraio 1992, n. 104**, come sostituito dal 1° co., dell'art. 3, l. **15 luglio 2009, n. 94**, prevede un aumento di pena per tutti i delitti non colposi previsti nel titolo XII del c.p., commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale.

### III. Questioni di diritto intertemporale.

- I ■ In tema di impiego di minori nell'accattonaggio, sussiste **continuità normativa** tra la **fattispecie contravvenzionale** prevista dall'abrogato art. 671 c.p. e la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 600 *octies* c.p., contestualmente introdotto dalla l. 15 luglio 2009, n. 94, non essendosi verificata alcuna

*abolitio criminis* in quanto l'uno e l'altro precetto puniscono la medesima condotta (sez. I 11/21198). Conf. sez. I 10/23869; v. altresì sez. I 10/13526.

### IV. Rapporti con la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).

- I ■ Non integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù la condotta posta in essere da chi pratici l'**accattonaggio per alcune ore del giorno** facendosi aiutare dal figlio minore, e ciò per l'assenza di una condizione di integrale asservimento ed esclusiva utilizzazione del minore ai fini di sfruttamento economico (sez. V 08/44516: la Corte ha precisato che la condotta, qualora sia continuativa e cagioni al minore sofferenze morali e materiali, integra il meno grave delitto di maltrattamenti in famiglia e, ove si risolve in un isolato episodio di mendicizia, la contravvenzione dell'impiego di minori nell'accattonaggio). [*Per una più diffusa trattazione del tema v. sub art. 600 c.p.*].

## LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354

### 47 Affidamento in prova al servizio sociale.

*8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.*

### I. Modifiche legislative.

La versione del co. 8° introdotta dall'art. 3, 1° co., lett. e), d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 («*Misure urgenti in tema di diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*») – c.d. “decreto svuota-carceri” prevedeva, dopo il primo

periodo, la seguente disposizione: «*Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza*». Tale previsione è stata modificata dalla legge di conversione, attribuendo il

potere di autorizzare deroghe temporanee alle prescrizioni, nei casi di urgenza, direttamente al direttore dell'ufficio esecuzione penale esterna, senza che, in tale ipotesi, sia necessaria una specifica autorizzazione da parte del magistrato di sorveglianza. Il direttore

dell'ufficio esecuzione penale esterna dovrà comunque fornire al magistrato di sorveglianza immediata comunicazione circa l'avvenuta autorizzazione della deroga, riferendone più dettagliatamente nella relazione periodica prevista dal 10° co.

## 54 Liberazione anticipata.

1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

2. La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione [o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso].

3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.

### I. Modifiche legislative.

**L'art. 4 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146** («Misure urgenti in tema di diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria») – c.d. “decreto svuota – carceri” recitava così: «**Liberazione anticipata speciale.** 1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. 2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione. 3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1 gennaio 2010. 4. Ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative». **In sede di conversione**, la l. 21 febbraio 2014, n. 10 ha apportato alcune modifiche ai co. 1° e 5° di tale disposizione, sopprimendone integralmente il 4° co. La norma, pertanto, fissa ad oggi le seguenti regole: «**Liberazione anticipata speciale.** 1. Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'art. 4-bis della legge

26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. 2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione. 3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1 gennaio 2010. 4. (soppresso). 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative, né ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale». La nuova forma “speciale” di liberazione anticipata ha mantenuto, anche a valle delle modifiche introdotte in sede di conversione, alcune caratteristiche fondamentali che già la connotavano al momento dell'approvazione del decreto legge: ci si riferisce, in primo luogo, alla **natura temporaneamente limitata** di tale istituto, che persegue l'obiettivo di ridurre la popolazione carceraria, nei due anni successivi all'entrata in vigore, accordando una più ampia detrazione di pena (settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata) rispetto a quella “ordinaria” disciplinata nell'art. 54 (quarantacinque giorni). Inoltre, è stata confermata la scelta di attribuire **efficacia retroattiva** alla nuova misura alternativa, così da accrescerne l'efficacia deflattiva: i commi 2 e 3, infatti, estendo-

no la maggiore detrazione prevista dalla nuova «*Liberazione anticipata speciale*» ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2010 e stabiliscono che ai condannati i quali abbiano già usufruito della liberazione anticipata cosiddetta “ordinaria”, sia riconosciuta un’ulteriore detrazione di 30 giorni per ogni singolo semestre di pena espia, sempre che vi sia la prova della loro persistente partecipazione all’opera di rieducazione durante il periodo di esecuzione della pena successivo alla precedente concessione del medesimo beneficio. Un **radicale mutamento di indirizzo**, invece, ha riguardato i soggetti **condannati per i reati di cui all’art. 4 bis ord. pen.**: mentre il decreto legge li annoverava espressamente tra gli ammessi a godere della nuova misura alternativa (seppure soltanto laddove avessero «*dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità*») **la legge di conversione ha tassati-**

**vamente vietato che essi possano beneficiarne.** Infine, il legislatore ha ritenuto, in sede di conversione del decreto, di specificare meglio le categorie di soggetti nei cui confronti **il nuovo istituto non può trovare applicazione**, aggiungendo ai «*condannati ammessi all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare*», già previsti nel decreto legge, anche «*i condannati che siano stati ammessi all’esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell’articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale*»: in tutte queste situazioni, infatti, non è ravvisabile quell’effettiva esigenza di “soltimento” della popolazione carceraria, che ha rappresentato il filo conduttore della novella normativa e che costituisce la base della nuova «*Liberazione anticipata speciale*», elaborata dal legislatore per adeguarsi alle indicazioni fornite dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza *Torregiani v. Italia* dell’8 gennaio 2013.

G. Forti-P. Patrono-G. Zuccalà  
*Codice penale e leggi collegate – Commento giurisprudenziale sistematico*  
I edizione – 2014  
ISBN 978-88-13-31517-7  
SAP 131010